SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 25**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali si svolge attività aerea commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1989 con il quale da ultimo è stato elevato l'importo della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali si svolge attività aerea commerciale, tenuto conto del volume del traffico registrato e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 32 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 400.

Il presente decreto saà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1990

COSSIGA

BERNINI, *Ministro dei trasporti*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 393

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

— L'art. 1 del D.L. n. 47/1974 prevede la istituzione di una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolge attività aerea commerciale e stabilisce, al terzo comma, le modalità della revisione, che sono le seguenti:

«La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il lavoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi».

91A0410

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 novembre 1990, n. 444.

Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate norme regolamentari per la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze;

Visto, altresì, l'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, relativo alle funzioni dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, nonchè l'art. 97 relativo alla definizione del programma terapeutico e socioriabilitativo del servizio pubblico;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 agosto 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 500.5 DA/10/159 del 28 novembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Normativa di riferimento

Gli articoli 72, 72 *bis*, 83-*ter*, 86, 87, 89-*bis*, 89-*ter*, 89-*quater*, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 e 101, espressamente richiamati nel presente regolamento, sono quelli contenuti nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituiti o integrati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 2.

Caratteristiche organizzative

1. I servizi per le tossicodipendenze (SERT) già istituiti o da istituire a cura delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, possono essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi.

2. Le UU.SS.LL. assicurano anche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 94, il collegamento tra i SERT e le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93.

3. Le UU.SS.LL. assicurano altresì il coordinamento stabile dei SERT con i consultori familiari, con le strutture per l'AIDS e per le patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene mentale, con gli altri SERT eventualmente istituiti nonchè, ove esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgono attività nel settore delle tossicodipendenze.

4. Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività:

a) collaborazione con i Provveditorati agli studi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 86 e 87;

b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli articoli 89-*bis*, 89-*ter* e 89-*quater*;

c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena, ai sensi degli articoli 84 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

5. Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72-*bis* su richiesta del prefetto e dell'autorità giudiziaria competente i SERT predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati; forniscono altresì all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 82-*ter*, comma 2.

6. I SERT assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 95, comma 4, e dell'art. 97, comma 3.

Art. 3.

Caratteristiche funzionali

1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato.

2. I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico. I relativi interventi nonchè quelli di carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano opportuno, sono effettuati domiciliarmente o in altre idonee strutture. Il trattamento psicologico e socio-riabilitativo viene attuato anche tramite le apposite convenzioni di cui all'art. 94.

3. I SERT, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dell'art. 90, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) attuare interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti e le loro famiglie;

b) attuare interventi di informazione e prevenzione particolarmente nei confronti delle fasce giovanili di popolazione;

c) accertare lo stato di salute psicofisica del soggetto anche con riferimento alle condizioni sociali;

d) certificare lo stato di tossicodipendenza ove richiesto dagli interessati o per le finalità di cui alla legge n. 162 del 1990;

e) definire i programmi terapeutici individuali compresi gli interventi socio-riabilitativi;

f) realizzare direttamente o in convenzione con le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93 il programma terapeutico e socio-riabilitativo;

g) attuare, come indicato al comma 4 del precedente art. 3, gli interventi di prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza, sia nei confronti dei soggetti in trattamento presso i SERT che nei confronti di quelli in trattamento presso le strutture convenzionate ai sensi dell'art. 94 e presso altre strutture di riabilitazione;

h) valutare periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nochè in termini di cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti;

i) rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza.

4. I SERT, avvalendosi anche delle strutture di recupero sociale di cui al comma 2 del precedente art. 2, attuano periodicamente sui tossicodipendenti in trattamento i seguenti interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:

individuazione dei comportamenti a rischio;

informazione ed educazione sanitaria;

visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici,

test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e con relativo supporto psicologico;

test di gravidanza, previo consenso, e con gli adeguati interventi di consulenza.

5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Art. 4.

Istituzione dei SERT

1. Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 27 della legge n. 162 del 1990.

2. La USL, ove sia già operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonchè ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative.

3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, sono fatti salvi più complessi moduli di organico, organizzativi e funzionali già operanti.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

1. Le UU.SS.LL. — tramite i SERT — assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.

2. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3.

3. Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonchè l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza.

Art. 6.

Organico

1. I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per l'ipotesi di bassa utenza.

2. La pianta organica può essere periodicamente aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di attività del SERT, riferite a periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in diminuzione, il personale eccedente è utilizzato in altri servizi dell'unità sanitaria locale secondo le norme definite dalla vigente normativa contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale.

3. Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale ai SERT deve essere attribuita una particolare valutazione all'attività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del *curriculum* formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia.

4. Per il coordinamento dell'attività dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dell'aumento dell'organico nelle ipotesi indicate nella nota *c)* della tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta utenza.

5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante l'acquisizione di apposita idoneità; in attesa della emanazione della relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico.

6. Al personale destinato ai SERT si applicano le normative e gli istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro per gli affari sociali
JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 168

TABELLA 1

ORGANICO DEI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE (SERT)

QUALIFICHE	Utenza media di tossicodipendenti contemporaneamente in trattamento		
	Bassa (fino a 60)	Media (da 60 a 100)	Alta (da 100 a 150) (*a*)
Medici	2	3	4
Infermieri o assistenti sanitari visitatori	2	3	4
Psicologi	2	3	4
Assistenti sociali	2	3	4
Educatori professionali, di comunità o affini	1	2	2
Amministrativi	1 (*b*)	1	1
Altro personale	1	1	2
Totale (*c*)	10+1 (*b*)	16	21

(*a*) Qualora l'utenza sia superiore a 150 unità l'USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, può potenziare l'organico; ove l'utenza superi le 300 unità può essere disposta una diversa organizzazione o lo sdoppiamento del Servizio.

(*b*) Unità con attività di servizio presso il SERT per un numero di ore inferiore a quelle del tempo pieno.

(*c*) Con motivato provvedimento, in relazione alle esigenze connesse con le attività di informazione e prevenzione, le dotazioni organiche complessive previste dalla presente tabella, quando l'entità della popolazione di età compresa tra gli 11 e i 39 anni, residente nel territorio di competenza del SERT, sia compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, ovvero tra 50.000 e 80.000 abitanti, o superiore ad 80.000 abitanti, possono essere aumentate, rispettivamente fino al 20 per cento, fino al 30 per cento e fino al 40 per cento.

Le dotazioni organiche, sono, altresì, integrate quando nel territorio di competenza del SERT siano presenti strutture carcerarie, entro i seguenti limiti:

istituti con popolazione carceraria fino a cento unità: un medico, un assistente sociale; istituti con popolazione carceraria da cento a trecento unità: un medico, un medico a tempo parziale, un psicologo, un assistente sociale; istituti con popolazione carceraria da trecento a cinquecento unità: due medici, due psicologi, un infermiere, un assistente sociale, un educatore professionale, di comunità o profilo affine.

Le dotazioni organiche, inoltre, quando nel territorio di competenza del SERT siano presenti comunità terapeutiche, sono integrate con un medico per ogni cento tossicodipendenti in trattamento. In caso di bassa utenza, nelle comunità, sarà valutata la necessità o meno dell'integrazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 27 della legge n. 162/1990 è così formulato:

«Art. 27. — 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta*, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'art. 32 della presente legge;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Per il testo vigente degli articoli 90 e 97 della legge n. 685/1975 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale

potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli della legge n. 685/1975, richiamati dall'art. 1 del decreto qui pubblicato:

«Art. 72 *(Sanzioni amministrative)*. - 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72-*quater*, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72-*bis*. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10».

«Art. 72-*bis (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza)*. - 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.

6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 97, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.

10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni».

«Art. 82-*ter (Istanza per la sospensione dell'esecuzione)*. — 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata dal tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 82-*bis*, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 82-*bis*».

«Art. 86 *(Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media)*. — 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti all'albo di cui all'art. 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamentefrequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 87.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi».

«Art. 87 *(Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori)*. — 1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3, rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria».

«Art. 89-*bis (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente)*. — 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di

abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di Corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

9. Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati».

«Art. 89-*ter* (*Servizio civile*). — 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato».

«Art. 89-*quater* (*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*). — 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno».

«Art. 90 (*Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome*). — 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 91;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti».

«Art. 91 (*Compiti di assistenza degli enti locali*). — 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti del comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali».

«Art. 92 (*Enti ausiliari*). — 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti».

«Art. 93 (*Albi regionali e provinciali*). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 94, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 4-*ter* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accessso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 86, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera *a)*, del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».

«Art. 94 *(Convenzioni)*. — 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 91 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare l'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

«Art. 95 *(Terapia volontaria e anonimato)*. — 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedure penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 94.

8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio».

«Art. 97 *(Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo)*. — 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 91 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 96 ovvero del provvedimento di cui all'art. 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo».

«Art. 101 *(Prestazioni socio-sanitarie per detenuti)*. — 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti».

Nota all'art. 2:

— Per il testo vigente degli articoli della legge n. 685/1975, ad eccezione dell'art. 84, ai quali l'art. 2 del decreto qui pubblicato fa rinvio, si veda in nota all'art. 1. L'art. 84 della stessa legge n. 685/1975 è così formulato:

«Art. 84 *(Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. — Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 92.

Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza».

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente degli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 della legge n. 685/1975 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 90 della legge n. 685/1975 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 27 della legge n. 162/1990, si veda in nota alle premesse.

91G0050

DECRETO 19 dicembre 1990, n. 445.

Regolamento concernente la determinazione dei limiti e delle modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, concernente «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto, in particolare, l'art. 1-*bis* della citata legge n. 685 del 1975, introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del 1990 il quale prevede, al comma 1, lettera *e)*, punto 4) che il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

Ritenuta la necessità di disciplinare la materia del trattamento degli stati di tossicodipendenza con farmaci sostitutivi, stabilendo i relativi presupposti di carattere soggettivo e oggettivo, le modalità di attuazione dei programmi, i criteri per la determinazione della durata e dei dosaggi e i criteri di controllo sull'efficacia dei trattamenti, consentendo intanto — allo stato attuale delle esperienze — la possibilità di utilizzazione per detta finalità del solo metadone cloridrato sciroppo;

Viste le conclusioni del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 16 maggio 1989, in materia di «prevenzione dell'AIDS nei tossicodipendenti per via parenterale» relativamente al paragrafo III B sui «programmi di trattamento delle tossicodipendenze»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1100/II/187 del 17 dicembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Impiego dei farmaci sostitutivi

1. Nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza possono essere impiegati solo farmaci sostitutivi la cui utilizzazione per detta finalità sia stata autorizzata mediante apposita norma di indirizzo da emanarsi con decreto ministeriale nonché con espressa previsione di tale impiego disposta nel decreto ministeriale di autorizzazione alla immissione in commercio.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito unicamente l'impiego del metadone cloridrato sciroppo, di cui ai decreti ministeriali 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980 e n. 281 del 13 ottobre 1980 e richiamati all'art. 9 del regolamento, quale farmaco sostitutivo dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppioidi.

Art. 2.
Globalità del trattamento

1. I programmi di trattamento con farmaci sostitutivi, debbono sempre rientrare in un più vasto piano integrato di trattamento che preveda interventi sia di tutela dello stato di salute del tossicodipendente che a carattere

psicologico, sociale e riabilitativo, da realizzare utilizzando il personale di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per gli affari sociali in data 30 novembre 1990 sulla organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali.

Art. 3.

Disponibilità e sedi dei trattamenti

1. I servizi per le tossicodipendenze assicurano la disponibilità del trattamento farmacologico con farmaci sostitutivi nell'ambito delle varie forme di assistenza di carattere medico, psicologico, sociale e riabilitativo.

2. L'impiego di farmaci sostitutivi è attivato e condotto dal personale medico dei servizi per le tossicodipendenze competenti per territorio e, per quanto di loro competenza, delle apposite strutture ospedaliere e universitarie.

Art. 4.

Continuità dei trattamenti fuori dal comune di residenza

1. La continuità dei trattamenti farmacologici sostitutivi già in atto deve essere garantita dai servizi per le tossicodipendenze operanti nel territorio nazionale anche ai soggetti che si trovino temporaneamente fuori dal proprio comune di residenza, sulla base di certificazione da parte del servizio di appartenenza, che adotta idonee misure onde evitare duplicazioni del trattamento.

2. Le modalità di trattamento attuate dal servizio di provenienza non possono essere modificate nei casi di cui al comma 1, se non per necessità o sopravvenute controindicazioni di carattere clinico.

Art. 5.

Limiti per l'ammissione al trattamento

1. Il trattamento della tossicodipendenza da oppioidi con farmaci sostitutivi è limitato ai soggetti con comprovata dipendenza fisica. I programmi con metadone sono riservati ai soggetti per i quali altri tipi di trattamento non abbiano determinato la cessazione di assunzione di eroina o di altri oppioidi.

2. L'accertamento degli stati di dipendenza fisica da sostanze oppioidi, di cui al comma precedente, nonché l'individuazione del dosaggio iniziale di trattamento con farmaci sostitutivi, che deve corrispondere al grado di dipendenza del soggetto, sono effettuati con le metodiche di cui al decreto del Ministro della sanità n. 186 del 12 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990, nonché, ove necessario e previo consenso informato, mediante altre accreditate metodiche di carattere clinico-funzionale.

3. Gli accertamenti preliminari debbono escludere eventuali controindicazioni farmacologiche ed individuare limitazioni o cautele di impiego relative a stati fisiologici e a concomitanti o pregresse condizioni patologiche del soggetto da sottoporre al trattamento.

4. Il tossicodipendente deve essere informato sulle procedure e sui probabili effetti collegati all'attuazione del programma farmacologico.

Art. 6.

Modalità di trattamento

1. L'assunzione dei farmaci sostitutivi ha luogo, alla presenza del medico o di personale sanitario formalmente di volta in volta dallo stesso delegato, nella sede del servizio.

2. Nei casi di comprovata impossibilità da parte del soggetto in trattamento, la somministrazione può essere domiciliare. Il personale sanitario addetto al trattamento deve accertare personalmente, sotto la propria responsabilità, l'assunzione del farmaco sostitutivo da parte del soggetto.

3. Nei casi in cui il soggetto in trattamento non si presenti al servizio, gli operatori si attivano al fine di individuarne le cause e promuovere ogni utile intervento nell'interesse del soggetto stesso.

4. Non è consentita l'effettuazione di programmi esterni. Quelli in corso, autorizzati in base all'art. 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 ottobre 1980, possono essere completati.

Art. 7.

Durata e dosaggi del trattamento

1. Il trattamento con farmaci sostitutivi è a tempo determinato e personalizzato; esso è effettuato con i dosaggi minimi necessari per conseguire la disintossicazione.

2. La opportunità di proseguire il trattamento con farmaci sostitutivi o di apportarne modifiche nell'ambito del programma integrato, è determinata, in corso di terapia, dal dirigente del servizio, d'intesa con gli operatori che seguono il trattamento, sulla base dei mutamenti intervenuti nello stato di salute, a livello psicologico, sociale e del comportamento di assunzione delle sostanze stupefacenti.

3. L'andamento di tutti i programmi multimodali che prevedono l'impiego di farmaci sostitutivi formerà oggetto di apposita rilevazione, da effettuare con cadenza semestrale, nell'ambito della raccolta dei dati, di cui all'art. 1-*ter*, comma 2, della legge n. 685 del 1975, introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del 1990. Sulla base delle risultanze di detta rilevazione saranno disposte le modifiche alla disciplina stabilita con il presente regolamento che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 8.

Controlli sull'efficacia del trattamento

1. Durante i trattamenti con farmaci sostitutivi, sono effettuati controlli analitici periodici senza preavviso almeno ogni sette giorni sulle urine dei pazienti, al fine di

valutare la interruzione dell'assunzione di eroina, di altri oppioidi o di altre sostanze stupefacenti. Il personale sanitario dei servizi accerta che i campioni biologici da esaminare appartengono al soggetto in trattamento.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto non in contrasto con il presente regolamento, i decreti del Ministro della sanità del 7 agosto 1980 e del 10 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980 e n. 281 del 13 ottobre 1980 e relativi alla regolamentazione dei trattamenti sostitutivi nella tossicodipendenza da oppioidi.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Le conclusioni del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 16 maggio 1989, in materia di «Prevenzione dell'AIDS nei tossicodipendenti per via parenterale» relativamente al paragrafo III B sui «Programmi di trattamento delle tossicodipendenze» stabiliscono di rivalutare le varie opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento dei tossicodipendenti, anche a seguito della diffusione delle infezioni da HIV prendendo in considerazione tutte le strategie utili per contrastare tale diffusione, compresi i trattamenti con farmaci sostitutivi.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il D.M. 7 agosto 1980 concerne la regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico-narcotico nel trattamento dei tossicodipendenti.

— Il D.M. 10 ottobre 1980 concerne l'impiego di preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti.

Nota all'art. 2:

— Il D.M. 30 novembre 1990, sull'organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo del dispositivo del D.M. n. 186 1990, recante il regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere:

«Art. 1 *(Procedure diagnostiche e medico-legali)*. — 1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:

a) riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;

b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;

c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sindrome di astinenza in atto;

e) presenza di sostanze stupefacenti e o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.

Art. 2 *(Assunzione nelle ventiquattro ore)*. — 1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore sono le seguenti:

a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;

b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle ventiquattro ore.

Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;

c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.

2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.

Art. 3 *(Limiti quantitativi massimi di principio attivo)*. — 1. I limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento.

Art. 4 *(Accertamenti clinici e di laboratorio)*. — 1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori.

Art. 5 (*Entrata in vigore*). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 10 ottobre 1980, recante l'impiego di preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti, è il seguente:

«Art. 3. — Per tutte le preparazioni delle quali è consentito l'uso nel trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei, i servizi competenti per territorio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980, possono stabilire, ove la somministrazione avvenga presso le farmacie; le più idonee modalità per la consegna, in relazione alle accertate necessità del tossicodipendente, definite nel programma terapeutico individuale.

La consegna è di regola prescritta nella misura delle dosi occorrenti per l'uso giornaliero.

Le prescrizioni e la consegna di dosi eccedenti l'uso giornaliero, nel limite di prescrizione stabilito dal terzo comma dell'art. 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono consentite solo in casi di accertata necessità, secondo le indicazioni risultanti dal piano terapeutico di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980».

Nota all'art. 7:

— Il comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge n. 685/1975, introdotto dall'art. 3 della legge n. 162 del 1990, così recita:

«Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 80-*quater;*

g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope».

Nota all'art. 9:

— Per i decreti del Ministro della sanità 7 agosto 1990 e 10 ottobre 1980 si veda in nota all'art. 1.

91G0051

DECRETO 9 gennaio 1991.

Proroga del decreto ministeriale 29 luglio 1988 relativo all'autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa a titolo temporaneo e sperimentale, presso il porto di Taranto, dei prodotti di origine animale in importazione con esclusione di carni e animali vivi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 e il decreto ministeriale 29 luglio 1989;

Ritenute valide le argomentazioni di origine economico-commerciale addotte dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto a sostegno della opportunità che venga concessa una proroga all'autorizzazione alla visita sanitaria presso il porto di Taranto;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un altro periodo sperimentale di mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso il porto di Taranto, la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario di porto di Bari competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

91A0411

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Rieti dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 16 giugno 1990 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di secondo grado di Rieti non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Rieti è accertato per il giorno 16 giugno 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

91A0406

DECRETO 24 gennaio 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Benevento a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Benevento è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 1° febbraio 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

91A0448

DECRETO 24 gennaio 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Salerno a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Salerno è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 1° febbraio 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

91A0449

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 gennaio 1991.

Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge n. 475/1988, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 dell'art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto definitivo del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990;

Viste le relazioni presentate dalle categorie partecipanti al consorzio circa i costi di funzionamento del medesimo e la percentuale da coprirsi con il sovrapprezzo;

Considerato che sulla base delle medesime si ritiene che l'ammontare prevedibile dei costi del consorzio per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali è di circa lire 26,5 miliardi annui e che la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo corrisponde al 66,6% e dunque a 17,6 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie esauste al piombo e dei residui piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 7, della legge n. 475/1988 è determinata per l'anno 1991 nel 66,6%, pari a lire 17,6 miliardi, dei costi annui prevedibili.

Art. 2.

Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge n. 475/1988 è determinato per l'anno 1991 secondo lo schema allegato al presente decreto e che ne forma parte integrante ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

a) batterie da autotrazione;

b) batterie stazionarie;

c) batterie industriali;

d) batterie ermetiche.

Art. 3.

Il sovrapprezzo sarà anticipato al consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.

I costi per la riscossione del sovrapprezzo determinati in lire 2 miliardi saranno detratti dall'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.

Art. 4.

La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai ministeri concertanti e sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

	Cifra d'affari annua in milioni	Totale Pb contenuto	Sovrapprezzo	Totale sovrapprezzo
Batterie ermetiche	12.000	1.200	1%	120
Batterie avviamento	330.000	80.000	1.900/per batt.	15.400
Batterie trazione	120.000	19.000	1%	1.200
Batterie stazionarie	90.000	9.000	1%	900
Totale	552.000	109.200		17.620

91A0404

DECRETO 23 gennaio 1991.

Contributo di riciclaggio sui contenitori in plastica per liquidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988, convertito in legge n. 475 del 9 novembre 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1989;

Considerata la necessità di provvedere i mezzi finanziari del consorzio nazionale obbligatorio per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi in plastica per liquidi al fine di garantirne la operatività;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 9-*quater*, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, per «materie destinate alla fabbricazione dei contenitori» si intende ogni materiale plastico destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di contenitori o di semilavorati o di preforme per liquidi, dei quali costituisca almeno l'85% del peso del contenitore al netto dei suoi accessori, quali a titolo esemplificativo, tappi ed accessori non in contatto con il liquido, etichette e coppe di base.

2. Per i contenitori in plastica per liquidi, comprese le loro preforme, si intendono quelli individuati in base all'art. 9-*novies*, lettera *C)*, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di capacità superiore a 5 millilitri ed inferiore o uguale a 10 litri.

Art. 2.

Contributo per il riciclaggio dei contenitori in plastica

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 19 luglio 1989, il contributo per il riciclaggio dei contenitori in plastica è dovuto al consorzio nazionale obbligatorio per i contenitori in plastica (qui di seguito, per brevità: consorzio) da tutti i soggetti indicati nell'art. 9-*quater*, terzo comma, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. Il contributo è applicato in base alla aliquota del 10% di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990, e secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto. Tale contributo è applicato sulle cessioni onerose delle materie plastiche, prodotte o importate, destinate alla produzione di contenitori in plastica per liquidi di cui all'art. 1, sulle importazioni di contenitori per liquidi pieni e vuoti e sull'utilizzazione all'interno del medesimo ciclo produttivo di materie di cui all'art. 1 prodotte o importate.

Art. 3.

Esclusioni dal contributo

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del contributo per il riciclaggio dei contenitori di plastica le forniture di materie di cui all'art. 1 definitivamente destinate al mercato estero.

2. Il consorzio potrà consentire alle aziende esportatrici l'autorizzazione temporanea ad approvvigionarsi di materie prime e/o contenitori pieni o vuoti in esenzione da contributo per un ammontare pari all'80% del valore delle esportazioni di contenitori per liquidi, effettuate nell'esercizio precedente, salvo conguaglio.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti la definitiva destinazione al mercato estero deve essere comprovata da idonea documentazione.

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. Per i soggetti produttori e importatori delle materie di cui all'art. 1, la base per il calcolo del contributo è costituita dall'importo netto risultante dalla fattura emessa per la cessione di materie destinate alla produzione di contenitori per liquidi.

2. Per i fabbricanti di contenitori che importano le materie di cui all'art. 1, la base per il calcolo del contributo è costituita dall'ammontare imponibile ai fini I.V.A. risultante dalla bolletta doganale.

3. Per i soggetti importatori di contenitori di cui all'art. 1, la base per il calcolo del contributo è costituita dal valore medio della materia plastica incorporata nel contenitore, determinato periodicamente dal consorzio con riferimento al valor medio dei polimeri quali risultante dai documenti statistici predisposti dal Ministero del commercio con l'estero.

4. Per le imprese che producono sia le materie che i contenitori di cui all'art. 1, la base per il calcolo del contributo è determinata valutando la materia plastica prodotta ed impiegata nella produzione di contenitori al prezzo medio praticato al cliente più favorito ovvero al valore normale.

5. Il contributo dovuto per ciascuna operazione di cessione o importazione viene calcolato applicando alle basi di calcolo determinate con le modalità indicate nei precedenti commi l'aliquota di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

Liquidazione e versamento del contributo

1. L'ammontare corrispondente al contributo per il riciclaggio dovuto, dai soggetti di cui all'art. 4, primo comma, ai sensi dell'art. 2 viene esposto separatamente nella relativa fattura.

2. Il contributo per il riciclaggio viene liquidato da ciascun soggetto tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 2, alla fine di ogni trimestre sulla base delle fatture o bollette doganali registrate ai fini I.V.A. entro la fine del mese precedente di ciascun trimestre, ovvero sulla base della quantità di materie plastiche direttamente impiegate per la produzione di contenitori.

A tal fine, deve essere redatta, nello stesso termine, una apposita scheda in triplice copia, contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare del contributo.

3. I soggetti obbligati al pagamento del contributo devono conservare una copia di ciascuna scheda fino a quando non siano decorsi i termini di decadenza per l'accertamento ai fini I.V.A. relativi all'anno in cui la dichiarazione medesima si riferisce.

4. Il versamento del contributo deve essere effettuato, secondo le modalità indicate dal Consorzio, entro la fine del mese successivo a quello in cui deve essere effettuata la liquidazione trimestrale prevista dal comma 1. Copia di ciascuna scheda redatta ai sensi del comma 2 deve essere inviata al Consorzio secondo le modalità stabilite dal Consorzio stesso.

Art. 6.

1. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al Consorzio e, direttamente nell'ambito delle proprie competenze o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti, pone in essere le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati.

Art. 7.

1. I miscelatori ed i rivenditori di materie plastiche, destinate alla fabbricazione di contenitori per liquidi e i fabbricanti di contenitori per liquidi, devono utilizzare esclusivamente materie plastiche sulle quali è stato applicato il contributo e di ciò dovranno fare esplicita dichiarazione nei documenti che accompagnano la merce.

2. A tal fine essi comunicano ai propri fornitori di materie plastiche la destinazione d'uso della fornitura e compilano appositi registri di controllo o altra documentazione idonea secondo le modalità previste dal Consorzio.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6.

Art. 8.

Norma transitoria

L'osservazione degli obblighi derivanti dal presente decreto decorre a partire dal 1° febbraio 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la successiva pubblicazione.

Roma, 23 gennaio 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A0405

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 1990.

Revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981, relativo alla revisione generale ed annuale di veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987, con il quale è stato sostituito l'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 sopra citato;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988 che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata introducendo la revisione periodica dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con un peso massimo autorizzato non superiore a 3.500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole, nonché sostituendo l'elenco degli elementi soggetti a controllo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

La revisione generale ed annuale è disposta per le seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale.

A decorrere dal 1993 è disposta la revisione generale degli autocarri e degli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi tutti massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal terzo o dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione in relazione a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 3 e quindi, successivamente ogni due anni sempreché non già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale.

Art. 2.

La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nella tabella II allegata al presente decreto, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.

Art. 3.

Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni hanno inizio con il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0; secondo la tabella I allegata al presente decreto.

Le revisioni biennali hanno luogo negli anni dispari per i veicoli con numero di targa dispari e negli anni pari per i veicoli con numero di targa pari, secondo il calendario di cui al comma precedente.

Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine della revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 4.

Per tutti i veicoli per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 medesimo.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato perciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione che sia stato esibito una data presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa a tale prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse è abrogato.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: BERNINI

TABELLA I

TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI PERIODICHE

Ultima cifra della targa	Da sottoporre a revisione entro il
1 2 3	31 marzo
4 5 6	30 giugno
7 8 9	30 settembre
0	31 ottobre

TABELLA II

ELEMENTI SU CUI DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO TECNICO PURCHÉ I DISPOSITIVI SI RIFERISCANO ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A REVISIONE

Veicoli soggetti a revisione annuale	Veicoli soggetti a revisione biennale
1. DISPOSITIVI DI FRENATURA 1.1. *Freno di servizio* 1.1.1. Stato meccanico 1.1.2. Efficienza 1.1.3. Equilibratura 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore 1.2. *Freno di soccorso* 1.2.1. Stato meccanico 1.2.2. Efficienza 1.2.3. Equilibratura 1.3. *Freno a mano* 1.3.1. Stato meccanico 1.3.2. Efficienza 1.4. *Freno di rimorchio o di semirimorchio* 1.4.1. Stato meccanico - Frenatura automatica 1.4.2. Efficienza	1. DISPOSITIVI DI FRENATURA 1.1. *Freno di servizio* 1.1.1. Stato meccanico 1.1.2. Efficienza 1.1.3. Equilibratura 1.2. *Freno a mano* 1.2.1. Stato meccanico 1.2.2. Efficienza
2. STERZO E VOLANTE 2.1. *Stato meccanico* 2.2. *Volante dello sterzo* 2.3. *Gioco dello sterzo*	2. STERZO 2.1. *Stato meccanico* 2.2. *Gioco dello sterzo* 2.3. *Fissaggio del sistema di sterzo* 2.4. *Cuscinetti della ruota*
3. VISIBILITÀ 3.1. *Campo di visibilità* 3.2. *Vetri* 3.3. *Retrovisore* 3.4. *Tergicristallo* 3.5. *Lavavetro*	3 VISIBILITÀ 3.1. *Campo di visibilità* 3.2. *Vetri* 3.3. *Retrovisori* 3.4. *Tergicristallo* 3.5. *Lavavetro*
4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO 4.1. *Proiettori abbaglianti e anabbaglianti* 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.1.4. Efficacia visiva	4. IMPIANTO ELETTRICO 4.1. *Proiettori abbaglianti e anabbaglianti* 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione
4.2. *Luci di posizione e luci d'ingombro* 4.2.1. *Stato e funzionamento* 4.2.2. *Colore ed efficacia visiva*	4.2. *Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva* 4.2.1. *Luci di posizione* 4.2.2. *Luci di arresto* 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione 4.2.4. Proiettori di retromarcia 4.2.5. Proiettori fendinebbia 4.2.6. Dispositivo di illuminazione della targa 4.2.7. Catarifrangenti 4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo
4.3. *Luci di arresto* 4.3.1 Stato e funzionamento 4.3.2. Colore e efficacia visiva 4.4. *Indicatori luminosi di direzione* 4.4.1. Stato e funzionamento 4.4.2. Colore e efficacia visiva 4.4.3. Commutazione 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento 4.5. *Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori* 4.5.1. Posizione 4.5.2. Stato e funzionamento 4.5.3. Colore e efficacia visiva 4.6. *Proiettori di retromarcia* 4.6.1. Stato e funzionamento 4.6.2. Colore e efficacia visiva	

Veicoli soggetti a revisione annuale	Veicoli soggetti a revisione biennale
4.7. *Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore*	
4.8. *Catarifrangenti - Stato e colore*	
4.9. *Spie*	
4.10. *Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio*	
4.11. *Circuito elettrico*	
5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI	5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI
5.1. *Assi*	5.1. *Assi*
5.2. *Ruote e pneumatici*	5.2. *Ruote e pneumatici*
5.3. *Sospensioni*	5.3. *Sospensioni*
6. TELAIO E ELEMENTI FISSATI AL TELAIO	6. TELAIO E ELEMENTI FISSATI AL TELAIO
6.1. *Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio*	6.1. *Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio*
6.1.1. Stato generale	6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori	6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante	6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione, autocarri	6.1.4. Supporto della ruota di scorta
6.1.5. Supporto della ruota di scorta	6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi	
6.2. *Cabina e carrozzeria*	6.2. *Carrozzeria*
6.2.1. Stato generale	6.2.1. Stato strutturale
6.2.2. Fissaggio	6.2.2. Porte e serrature
6.2.3. Porte e serrature	
6.2.4. Pavimento	
6.2.5. Sedile del conducente	
6.2.6. Predellini	
7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI	7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
7.1. *Cinture di sicurezza*	7.1. *Fissaggio del sedile del conducente*
7.2. *Estintori*	7.2. *Fissaggio della batteria*
7.3. *Serrature e dispositivi antifurto*	7.3. *Avvisatore acustico*
7.4. *Triangolo di segnalazione*	7.4. *Triangolo di segnalazione*
7.5. *Cassetta di pronto soccorso*	7.5. *Cinture di sicurezza*
	7.5.1. Sicurezza di montaggio
	7.5.2. Stato delle cinture
	7.5.3. Funzionamento
7.6. *Cuneo(i) fermaruota*	
7.7. *Avvisatore acustico*	
7.8. *Tachimetro*	
7.9. *Tachigrafo (presenza e sigillatura)*	
8. EFFETTI NOCIVI	8. EFFETTI NOCIVI
8.1. *Rumori*	8.1. *Rumori*
8.2. *Gas di scappamento*	8.2. *Gas di scappamento*
8.3. *Eliminazione dei disturbi radio*	
9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	
9.1. *Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza*	
9.2. *Riscaldamento*	
9.3. *Sistema di aerazione*	
9.4. *Disposizione dei sedili*	
9.5. *Illuminazione interna*	
10. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO	10. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
10.1. *Targa d'immatricolazione*	10.1. *Targa d'immatricolazione*
10.2. *Numero del telaio*	10.2. *Numero del telaio*

91A0390

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 1991.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Baia Santa Venere, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 24 luglio 1985 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Baia S. Venere è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1987 con il quale è stato reso esecutivo su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 12 gennaio 1990 con la quale il commissario segnala che la S.r.l. Baia S. Venere non presenta un attivo da ripartire ai creditori essendo le modeste somme recuperabili assorbite dalle spese necessarie per la prosecuzione della procedura e richiede pertanto che venga disposta la chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118 n. 4 L.F., richiamato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Baia S. Venere per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118 n. 4 della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Baia S. Venere, con sede in Roma, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro della imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A0435

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e la tabella XXIX ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 - serie generale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 ottobre 1990, sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Gli articoli dal n. 99 al n. 108 sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 99. — La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle seguenti lauree:

laurea in ingegneria civile;

laurea in ingegneria elettronica;

laurea in ingegneria meccanica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

Art. 100. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea previsti per il conseguimento delle lauree in ingegneria di cui all'art. 99 sono articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato e possono essere ulteriormente articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Corso di laurea in ingegneria civile.

Indirizzi:

1) edile;
2) geotecnica;
3) idraulica;
4) strutture.

Corso di laurea in ingegneria elettronica.

Indirizzi:

1) controlli automatici;
2) strumentazione;
3) telecomunicazioni.

Corso di laurea in ingegneria meccanica.

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;
2) costruzioni;
3) energia.

Art. 101. — Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta, integrati.

L'insegnamento monodisciplinare è costituito da 80/120 ore di attività didattiche; esso definisce l'unità di misura (annualità) utilizzata nel seguito per caratterizzare tutti gli altri insegnamenti.

L'insegnamento monodisciplinare a durata ridotta (nel seguito indicato come corso ridotto) è costituito da 40/60 ore di attività didattiche; tale insegnamento corrisponde a 0,5 annualità.

L'insegnamento integrato è costituito da 80/120 ore di attività didattiche, e le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno, da due (o al più tre), professori di ruolo che fanno tutti parte della commissione di esame; tale insegnamento corrisponde ad una annualità.

Anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio, ecc.); l'equivalente in annualità di ciascuno di tali moduli didattici sarà stabilito di volta in volta dalla facoltà all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. L'equivalente complessivo di tali moduli non potrà comunque superare le due annualità.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, possono essere istituiti più insegnamenti distinti, posti in successione nel tempo e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc.

L'anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, periodi di tirocinio, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.). Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestri), comprendenti, ciascuno almeno tredici settimane di attività didattica. Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ogni corso di laurea in ingegneria comprende un numero minimo di annualità: ventotto per i corsi di laurea in ingegneria civile e ingegneria meccanica, ventinove per il corso di laurea in ingegneria elettronica.

Art. 102. — Il numero di annualità obbligatorie, ripartite per raggruppamenti disciplinari, necessarie per il conseguimento della laurea è indicato per ciascuna delle lauree in ingegneria di cui all'art. 99 e dei relativi indirizzi, nei successivi articoli dal 103 al 105; tali numeri sono comprensivi delle annualità minime prescritte dall'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, nonché delle ulteriori annualità da considerarsi obbligatorie sul piano della facoltà.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti attivati nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli dal 103 al 105.

In particolare il consiglio di facoltà stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, presenti nell'art. 106, afferiscono alle aree disciplinari di ciascun corso di laurea.

Nella stessa occasione il consiglio fisserà la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 101.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre norme per l'inserimento degli insegnamenti non obbligatori eventualmente organizzati in orientamenti.

L'identità di denominazione fra gli insegnamenti non comporta necessariamente l'identità di programmi di svolgimento e, quindi, di docente.

Art. 103. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 3 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nei raggr.	H150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1 nel raggr.	H110	Disegno
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H081	Architettura tecnica
n. 1 nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1 nei raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1 nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr.	H050	Topografia e cartografia
n. 1 nei raggr.	H143	Tecnica urbanistica
	I240	Automatica

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr.	H110	Disegno
n. 1 nel raggr.	H082	Progettazione edilizia
n. 1 nel raggr.	H143	Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo geotecnico sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1 nel raggr.	D022	Geologia applicata
n. 1 nel raggr.	D012	Geologia stratigrafica e strutturale

Per l'indirizzo idraulico sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr.	H020	Ingegneria sanitaria-ambientale

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 2 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni

La scelta tra uno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 104. Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 2 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nei raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica
n. 1 nei raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	I050	Fisica tecnica
	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 3 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 2 nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 2 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici

Per l'indirizzo controlli automatici sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 2 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica

Per l'indirizzo strumentazione sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 1 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1 nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici
n. 1 nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nel raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 1 nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici
n. 2 nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nei raggr.	A012	Geometria
	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità

Art. 105. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità:

n. 3 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel raggr.	I090	Disegno industriale
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 nel raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel raggr.	I110	Impianti industriali meccanici

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel raggr.	C050	Chimica organica
n. 1 nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le quattro seguenti annualità:

n. 1 nel raggr.	I153	Impianti chimici
n. 2 nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici

La scelta fra uno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 106. — Gli insegnamenti dei vari corsi di laurea che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1989 inclusi nella tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono riportati nell'allegata tabella.

Art. 107. — Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi.

Art. 108. — I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi. Nella domanda di ammissione al primo anno lo studente deve indicare il corso di laurea a cui desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso di laurea in ingegneria è subordinato all'esame del consiglio di corso di laurea competente allo scopo di fissare l'anno di iscrizione e l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente dell'eventuale indirizzo avviene secondo le modalità indicate nel manifesto annuale degli studi; tale manifesto conterrà inoltre, norme per l'eventuale scelta tra piani di studio alternativi.

Art. 109. — Per ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso lo studente deve aver superato almeno due esami del primo anno di corso, fra quelli specificati da ciascun consiglio di corso di laurea. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente (oltre che essere in possesso dell'attestato di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno del suo piano di studi) deve aver superato gli esami corrispondenti a sette annualità definite secondo modalità specificate da ciascun consiglio di corso di laurea ed approvate dal consiglio di facoltà. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi fuori corso. Per ottenere l'iscrizione al quarto anno, lo studente deve aver dimostrato la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera a scelta fra: inglese, francese, tedesco. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Coloro che hanno già conseguito una laurea e chiedono di essere iscritti ad un corso di laurea in ingegneria, possono esservi ammessi con carriera abbreviata in base a delibera del competente corso di laurea.

Art. 110. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli isegnamenti del suo piano di studi per un numero minimo di annualità previsto dall'ultimo comma dell'art. 101. L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta. Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea; tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

La tesi consiste nello svolgimento sotto la guida di almeno un professore ufficiale, di un progetto o di uno studio di carattere tecnico o scientifico.

Le norme di esecuzione e di presentazione saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea nel quadro di criteri generali fissati dal consiglio di facoltà.

TABELLA *F*

NOMI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI PRESSO LE FACOLTÀ DI INGEGNERIA

ALLEGATO AL RIORDINO DELLE FACOLTÀ DI INGEGNERIA

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;
10) ottimizzazione combinatoria;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente ad ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1) istituzioni di meccanica quantistica;
2) meccanica statistica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei plasmi;
6) fisica dei semiconduttori;
7) fisica delle basse temperature;
8) fisica delle superfici;
9) fisica dello stato solido;
10) gas ionizzati;
11) ottica;
12) struttura della materia;
13) superconduttività.

B040 - *Fisica nucleare:*

1) acceleratori di particelle;
2) fisica dei neutroni;
3) fisica dei reattori;
4) fisica nucleare;
5) radioattività;
6) sperimentazioni di fisica nucleare.

C031 - *Chimica generale ed inorganica:*

1) chimica nucleare;
2) radiochimica e chimica delle radiazioni;
3) separazione degli isotopi.

C050 - *Chimica organica:*

1) chimica organica.

C060 - *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente ad ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

C100 - *Chimica delle fermentazioni:*

1) biochimica industriale;
2) microbiologia industriale.

D012 - *Geologia stratificata e strutturale:*

1) geologia;
2) geologia degli idrocarburi;
3) litologia e geologia.

D021 - *Geografia fisica - geomorfologia:*

1) geomorfologia applicata.

D022 - *Geologia applicata:*

1) geoingegneria ambientale;
2) geologia applicata;
3) geologia applicata alla difesa del suolo;
4) geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) geologia applicata alle aree sismiche;
6) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) idrogeologia applicata;
8) materiali naturali da costruzione;
9) rilevamento geologico-tecnico.

D031 - *Mineralogia:*

1) mineralogia.

D032 - *Petrologia-petrografia:*

1) mineralogia e petrografia;
2) petrografia.

D034 - *Giacimenti minerari:*

1) analisi e riconoscimento dei minerali;
2) campionatura e valutazione dei giacimenti;
3) caratterizzazione delle materie prime minerali;
4) elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria;
5) geologia dei combustibili fossili;
6) geologia e giacimenti delle fonti energetiche minerarie;
7) giacimenti di idrocarburi;
8) giacimenti minerari;
9) metodologie geostatistiche e geomatematiche per i giacimenti minerari;
10) prospezione geomineraria.

D042 - *Geofisica applicata:*

1) carotaggi geofisici;
2) geofisica applicata;
3) geofisica di produzione;
4) geofisica marina;
5) geofisica mineraria;
6) geofisica nucleare;
7) prospezioni geofisiche;
8) sismica applicata;
9) sismologia applicata;
10) trattamento dei segnali geofisici.

D043 - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*

1) fisica dell'atmosfera;
2) meteorologia;
3) navigazione aerea.

E031 - *Biologia generale ed ecologia:*

1) ecologia applicata all'ingegneria;
2) elementi di ecologia.

E052 - *Biologia applicata:*

1) biologia generale.

E060 - *Fisiologia umana:*

1) elementi di fisiologia (limitatamente ad: ingegneria);
2) fisiologia umana.

E090 - *Anatomia umana e istologia:*

1) anatomia umana;
2) neuroanatomia.

F221 - *Igiene generale ed applicata:*

1) igiene dell'ambiente e del territorio.

G024 - *Assestamento e selvicoltura:*

1) selvicoltura con elementi di botanica forestale;
2) tecnologia del legno e dei materiali legnosi.

G052 - *Industrie agrarie e microbiologia agraria:*

1) tecnologie alimentari.

H011 - *Idraulica:*

1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche;
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) cotruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) Dinamica degli inquinanti;
2) Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria ambientale;

4) impatto delle opere di ingegneria sanitaria ambientale;
5) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) impianti di trattamento sanitario ambientale;
10) ingegneria sanitaria ambientale;
11) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria ambientale.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*
1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferroviarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*
1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione di sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;
6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*
1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H060 - *Geotecnica:*
1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni in sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce;
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio;
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) principi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*
1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*
1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H0081 - *Architettura tecnica:*
1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'edilizia;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*
1) architettura del legno;
2) architettura delle grandi strutture;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura e urbanistica tecniche;
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) documentazione architettonica;
7) elementi di progettazione edile;
8) progettazione dei componenti prefabbricati;
9) progettazione integrale;
10) progetti edili;
11) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 - *Produzione edilizia:*
1) cantieri edili;
2) costruzioni edili;
3) ergotecnica edile;
4) gestione del processo edilizio;
5) impianti tecnici dell'edilizia;
6) organizzazione del cantiere;
7) programmazione e costi per l'edilizia;
8) servizi tecnologici negli edifici;
9) tecnica di cantiere e produttività;
10) tecniche della produzione edilizia;
11) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo;
13) tecniche per il recupero edilizio;
14) tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 - *Composizione architettonica:*
1) architettura e composizione architettonica;
2) composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*
1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H120 - *Storia dell'architettura:*
1) storia dell'architettura;
2) storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130 - *Restauro:*
1) conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) consolidamento ed adattamento degli edifici;
3) restauro;
4) restauro tecnico degli edifici;
5) tecnica del restauro;
6) tecnica del restauro urbano.

H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*
1) elementi di pianificazione territoriale;
2) pianificazione territoriale.

H142 - *Progettazione urbanistica:*
1) composizione urbanistica;
2) urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*
1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) elementi di tecnica urbanistica;
3) ingegneria del territorio;
4) ingegneria dell'ambiente costruito;
5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) modelli matematici per l'urbanistica;
7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) tecnica urbanistica;
9) tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) tecniche di gestione del territorio;
11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 - *Estimo:*
1) economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo;
5) estimo aeronautico;
6) estimo navale.

I011 - *Architettura navale:*
1) architettura navale;
2) architettura navale sperimentale;
3) arte navale;
4) dinamica dei mezzi marini non convenzionali;

5) geometria dei galleggianti;
6) governo della nave;
7) progettazione dei mezzi offshore;
8) progettazione dell'elica;
9) progettazione navale assistita;
10) progetto della nave;
11) progetto di navi a sostentamento idrodinamico;
12) statica della nave;
13) tenuta della nave al mare.

I012 - *Costruzioni navali:*
1) allestimento navale;
2) cantieri navali;
3) costruzioni navali;
4) dinamica delle strutture navali e marine;
5) esercizio della nave;
6) imbarcazioni da diporto;
7) mezzi sottomarini;
8) navi mercantili;
9) navi militari;
10) navi speciali;
11) piattaforme galleggianti e semisommergibili;
12) sicurezza della nave;
13) strutture offshore;
14) tecnologia delle costruzioni navali.

I013 - *Impianti navali:*
1) apparecchiature e strumenti di bordo;
2) condotta automatica degli impianti navali;
3) impianti ausiliari navali;
4) impianti di propulsione navale;
5) impianti di propulsione non convenzionali;
6) impianti nucleari navali;
7) impiantistica dei mezzi offshore;
8) progetto di impianti di propulsione navale;
9) progetto di impianti nucleari navali.

I021 - *Meccanica del volo:*
1) dinamica del volo;
2) dinamica del volo dell'elicottero;
3) dinamica del volo spaziale;
4) meccanica del volo;
5) meccanica del volo dell'elicottero;
6) meccanica del volo spaziale;
7) progetto generale di velivoli;
8) sperimentazione di volo;
9) tecniche di simulazione del volo.

I022 - *Costruzioni e strutture aerospaziali:*
1) aeroelasticità applicata;
2) costruzioni aeronautiche;
3) costruzioni spaziali;
4) progettazione di strutture aerospaziali;
5) progetto di aeromobili;
6) progetto di elicotteri;
7) sperimentazione di strutture aeronautiche;
8) sperimentazione di strutture spaziali;
9) strutture aeronautiche;
10) strutture e materiali aerospaziali;
11) strutture spaziali;
12) tecnologie delle costruzioni aeronautiche;
13) tecnologie delle costruzioni spaziali.

I023 - *Impianti e sistemi aerospaziali:*
1) astrodinamica dei sistemi aerospaziali;
2) impianti aeronautici;
3) impianti aerospaziali;
4) impianti e servomeccanismi aeronautici;
5) impianti e sperimentazione aerospaziale;
6) progetto dei sistemi aerospaziali;
7) servosistemi aerospaziali;
8) sistemi aerospaziali;
9) sistemi aerospaziali di telerilevamento;
10) sistemi di controllo termico aerospaziale;
11) sistemi di guida e navigazione aeronautici e aeromissilistici;
12) sistemi di telemisura aerospaziali;
13) strumentazione aeronautica;
14) strumentazione aerospaziale.

I030 - *Fluidodinamica:*
1) aeroacustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale;
6) dinamica dei gas rarefatti;
7) fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;
10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) principi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

I041 - *Propulsione aerospaziale:*
1) combustione nei sistemi propulsivi;
2) diagnostica dei propulsori;
3) dinamica e controllo dei propulsori;
4) endoreattori;

5) fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) fluidodinamica delle turbomacchine;
7) impianti propulsivi aeronautici;
8) missilistica;
9) motori per aeromobili;
10) propulsione aerospaziale;
11) propulsori astronautici;
12) sistemi di propulsione missilistica;
13) sperimentazione sui propulsori.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*

1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica applicata;
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica;
15) trasmissione del calore;
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costruito;
18) energie rinnovabili per uso termico;
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici;
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica;
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*

1) fondamenti della misurazione;
2) metrologia generale meccanica;
3) misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) misure e strumentazioni industriali;
6) misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) misure termiche e regolazione;
9) norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici;

5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti;
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) mecanica delle macchine automatiche;
11) meccanica delle vibrazioni;
12) meccatronica;
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

1080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*
1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzione di macchine automatiche e robot;
6) costruzione di macchine motrici;
7) costruzioni meccaniche di precisione;
8) elementi costruttivi delle macchine;
9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentale delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

1090 - *Disegno industriale:*
1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

1100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*
1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) processi di produzione robotizzati;
6) produzione assistita da calcolatore;
7) programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) sistemi integrati di produzione;
9) studi di fabbricazione;
10) tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) tecnologia meccanica;
12) tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) tecnologie della produzione aeronautica;
14) tecnologie generali dei materiali;
15) tecnologie speciali.

1110 - *Impianti industriali meccanici:*
1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione dei progetti di impianto;
4) gestione della produzione industriale;
5) impianti di trasporto;
6) impianti industriali;
7) impianti meccanici;
8) impianti speciali;
9) logistica industriale;
10) progettazione degli impianti industriali;
11) servizi generali di impianto;
12) sicurezza dei sistemi di produzione;
13) sistemi di produzione automatizzati;
14) strumentazione industriale;
15) tecnologie industriali.

1121 *Fisica dei reattori nucleari:*

1) analisi di rumore nei reattori nucleari;
2) cinetica e controllo dei reattori nucleari;
3) dinamica e stabilità dei reattori nucleari;
4) elementi di fisica dei reattori a fissione e a fusione;
5) fisica dei reattori a fissione;
6) fisica dei reattori a fusione;
7) fisica e diagnostica dei plasmitermonucleari;
8) fisica e ingegneria dei plasmi;
9) metodi matematici per i reattori nucleari;
10) metodi sperimentali per i reattori nucleari;
11) modelli numerici per i reattori nucleari;
12) neutronica applicata;
13) progetto neutronico dei reattori nucleari;
14) reattori nucleari avanzati;
15) trasporto di particelle e di radiazione.

1122 - *Impianti nucleari:*

1) dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) energetica e sistemi nucleari;
3) garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) impianti di separazione isotopica;
5) impianti nucleari;
6) ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) ingegneria del nocciolo;
8) localizzazione dei sistemi energetici;
9) progetti e costruzioni nucleari;
10) protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) sicurezza e analisi di rischio;
13) tecnologia dei materiali nucleari;
14) tecnologie e applicazioni nucleari;
15) termofluidodinamica negli impianti nucleari;
16) termotecnica del reattore.

1123 - *Misure e strumentazione nucleare:*

1) applicazioni degli isotopi;
2) dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali;
3) metodi nucleari di analisi tecnologiche;
4) misure delle radiazioni e protezione;
5) misure e strumentazione nucleari;
6) radioprotezione;
7) rivelatori di radiazione, trasduttori e sensori;
8) sorgenti di radiazioni nucleari;
9) strumentazione e misure per gli impianti nucleari;
10) strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale;
11) tecniche e misure nucleari per l'ingegneria.

1130 - *Metallurgia:*

1) chimica metallurgica;
2) elettrometallurgia;
3) fonderia;
4) impianti metallurgici;
5) interazione metallo-ambiente;
6) materiali metallici;
7) metallurgia;
8) metallurgia dei metalli non ferrosi;
9) metallurgia fisica;
10) metallurgia meccanica;
11) metodologie metallurgiche e metallografiche;
12) scienza dei metalli;
13) siderurgia;
14) tecnologia dei materiali metallici;
15) tecnologie metallurgiche.

1140 - *Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali:*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

1151 - *Chimica fisica applicata:*

1) chimica delle superfici;
2) chimica fisica applicata;
3) chimica fisica dei materiali elettrici;
4) chimica fisica dei materiali solidi;
5) chimica fisica dei polimeri;
6) chimica fisica dei sistemi dispersi;
7) corrosione e protezione dei materiali metallici;
8) elettrochimica (limitatamente ad ingegneria);
9) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
10) processi elettrochimici;
11) teoria della corrosione.

I152 - *Principi di ingegneria chimica:*

1) cinetica chimica applicata;
2) elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) fenomeni di trasporto;
4) fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) fondamenti dei processi di separazione;
6) meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) principi di ingegneria biochimica;
9) principi di ingegneria chimica;
10) principi di ingegneria chimica ambientale;
11) proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) reattori biochimici;
13) reattori chimici;
14) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) termodinamica dell'ingegneria chimica.

I153 - *Impianti chimici:*

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) combustione;
4) impianti biochimici;
5) impianti chimici;
6) impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
7) impianti chimici nucleari;
8) impianti dell'industria di processo;
9) impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) ingegneria chimica ambientale;
11) progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
12) progettazione di reattori chimici;
13) strumentazione e controllo degli impianti chimici;
14) tecnica della sicurezza ambientale;
15) tecnica delle fermentazioni industriali.

I154 - *Teoria dello sviluppo dei processi chimici:*

1) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
2) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;
3) analisi di sicurezza nell'industria di processo;
4) analisi e simulazione dei processi chimici;
5) automazione dei processi chimici;
6) dinamica e controllo dei processi chimici;
7) ottimizzazione dei processi chimici;
8) sperimentazione industriale e impianti pilota;
9) teoria dello sviluppo dei processi chimici.

I155 - *Chimica industriale:*

1) catalisi industriale;
2) chimica industriale (limitatamente a ingegneria);
3) chimica industriale alimentare;
4) chimica industriale organica;
5) fondamenti di chimica industriale;
6) processi biologici industriali;
7) processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) processi di separazione;
9) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) processi industriali della chimica fine;
11) processi industriali di ossidazione e di combustione;
12) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) strumentazione industriale chimica;
14) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) tecnologie chimiche speciali.

I156 - *Ingegneria chimica biotecnologica:*

1) analisi e simulazione dei processi biotecnologici;
2) bioconversioni industriali;
3) bioreattori industriali;
4) impianti biotecnologici;
5) principi di ingegneria biochimica;
6) processi biologici industriali;
7) processi biotecnologici ambientali;
8) processi chimici bioinorganici;
9) tecnica delle fermentazioni industriali;
10) tecnologie biochimiche industriali.

I161 - *Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:*

1) arte mineraria;
2) cave e recupero ambientale;
3) costruzione di gallerie;
4) geostatistica mineraria;
5) gestione delle aziende estrattive;
6) impianti minerari;
7) ingegneria degli scavi;
8) opere in sotterraneo;
9) sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva;
10) strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi;
11) caratterizzazione tecnologica delle materie prime;
12) comminuzione dei materiali;
13) idrometallurgia;
14) impianti mineralurgici;
15) mineralurgia;
16) recupero delle materie prime secondarie;
17) strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici;
18) trattamento dei fluidi;
19) trattamento dei solidi;
20) valorizzazione delle materie prime.

I162 - *Idrocarburi e fluidi endogeni:*

1) impianti petroliferi e sicurezza;
2) ingegneria degli acquiferi;
3) ingegneria dei campi geotermici;
4) ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;
5) ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare;
6) meccanica dei fluidi nel sottosuolo;
7) misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi;
8) produzione e trasporto degli idrocarburi;
9) tecnica dei sondaggi;
10) Tecnica della perforazione petrolifera.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromeccanica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologie dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) elettronica industriale di potenza;
9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici;
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) impianti elettrici ad alta tensione;
8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) sistemi elettrici di bordo;
10) sistemi elettrici industriali;
11) sistemi elettrici per i trasporti;
12) sistemi elettrici per l'energia;
13) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) tecnica della sicurezza elettrica;
15) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;
2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) misure a iperfrequenze;
5) misure di compatibilità elettromagnetica;
6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) misure elettriche;
8) misure elettroniche;
9) misure in alta tensione;
10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) architettura dei sistemi integrati;
3) circuiti integrati a microonde;
4) dispositivi elettronici;
5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) elettronica applicata;
7) elettronica biomedica;

8) elettronica dei sistemi digitali;
9) elettronica delle microonde;
10) elettronica delle telecomunicazioni;
11) elettronica dello stato solido;
12) elettronica di potenza;
13) elettronica industriale;
14) elettronica quantistica;
15) microelettronica;
16) optoelettronica;
17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) strumentazione e misure elettroniche;
19) tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) antenne;
2) applicazioni di potenza delle microonde;
3) campi elettromagnetici;
4) compatibilità elettromagnetica;
5) componenti e circuiti ottici;
6) elaborazione ottica dei segnali;
7) interazione bioelettromagnetica;
8) microonde;
9) misure a microonde;
10) ottica e interazioni;
11) progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) progetto di circuiti a microonde;
13) propagazione;
14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;
7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei fenomeni aleatori;
14) teoria dei segnali;
15) teoria dell'informazione e codici;
16) teoria e tecnica radar;
17) teoria e tecniche del riconoscimento;
18) trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattativi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261 - *Bioingegneria elettronica:*

1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettromagnetismo;
3) bioelettronica;
4) bioimmagini;
5) bioingegneria;
6) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
7) bioingegneria della riabilitazione e protesi;
8) elaborazione di dati e segnali biomedici;
9) elettronica biomedica;
10) informatica medica;
11) modelli di sistemi biologici;
12) robotica antropomorfa;

13) sistemi intelligenti naturali e artificiali;
14) strumentazione biomedica;
15) tecnologie biomediche.

I262 - *Bioingegneria meccanica:*

1) bioingegneria;
2) biomacchine;
3) biomeccanica;
4) biomeccanica della riabilitazione;
5) costruzioni biomeccaniche;
6) fenomeni di trasporto biologici;
7) fluidodinamica biomedica;
8) impianti ospedalieri;
9) organi artificiali e protesi;
10) robotica biomedica;
11) sistemi di supporto alla vita;
12) strumentazione biomedica;
13) tecnologia dei biomateriali;
14) tecnologie biomediche;
15) termodinamica biomedica.

I263 - *Bioingegneria chimica:*

1) bioingegneria;
2) biomateriali;
3) biosintesi in bioingegneria;
4) chimica fisica biomedica;
5) corrosione e degradazione dei biomateriali;
6) fenomeni di trasporto biomedici;
7) ingegneria chimica degli organi artificiali;
8) materiali macromolecolari per la bioingegneria;
9) scienza delle macromolecole per la bioingegneria;
10) Termocinetica biomedica.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistiei;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

L281 - *Storia dell'arte:*

1) Storia dell'arte.

N021 - *Diritto commerciale e bancario:*

1) diritto commerciale.

N030 - *Diritto del lavoro:*

1) diritto del lavoro.

N050 - *Diritto amministrativo:*

1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;
3) diritto minerario.

N080 - *Diritto internazionale:*

1) diritto internazionale.

N140 - *Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. bibl.):*

1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P011 - *Analisi economica:*

1) econometria;
2) economia matematica applicata all'ingegneria.

P012 - *Economia politica:*

1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) microeconomia.

P013 - *Politica economica:*

1) economia degli investimenti;
2) economia del lavoro;
3) economia dell'impresa;
4) economia delle fonti di energia;
5) economia industriale;
6) economia urbana e territoriale;
7) politica economica.

P021 - *Economia aziendale:*

1) analisi dei costi.

P022 - *Economia e tecnica delle aziende industriali:*

1) finanza aziendale.

P041 - *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

P042 - *Statistica economica:*

1) analisi di mercato;
2) statistica aziendale.

P053 - *Sociologia applicata:*

1) sociologia delle organizzazioni complesse;
2) sociologia industriale.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 novembre 1990

Il rettore: DOZZA

91A0377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Agri Service Center - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 23 dicembre 1984, repertorio 77904, reg. soc. 8380, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Casa oggi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Barone in data 30 aprile 1986, repertorio 13182, reg. soc. 9917, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Gamma 1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 24 luglio 1974, repertorio 55221, reg. soc. 3589, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Cooperativa per i servizi tecnico agricoli Attilio Biasco - Società a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 7 febbraio 1981, repertorio 46238, reg. soc. 5899, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società Mutua Cooperativa Salcult a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Barone in data 23 dicembre 1985, repertorio 11174, reg. soc. 9305, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Lecce, costituita per rogito Petrachi in data 20 novembre 1986, repertorio 15973, reg. soc. 10552, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tra giovani agricoltori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce costituita per rogito Mancuso in data 24 febbraio 1983, repertorio 161337, reg. soc. 6916, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ricerca culturale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 28 settembre 1984 repertorio 77234, reg. soc. 7979, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Informatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce costituita per rogito Di Pietro in data 11 gennaio 1985, repertorio 78167, reg. soc. 8486, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Consorzio di promozione e coordinamento cooperative di Edilizia Abitativa (CONS.ED.AB.) - Società cooperativa a responsabilità limitata «Puglia Nuova», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 22 dicembre 1977, repertorio 160473, reg. soc. 5370, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Juvenilia» a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 19 ottobre 1984, repertorio 176113, reg. soc. 8070, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Cooperativa di garanzia COOM.FI.RE: - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Cillo in data 9 luglio 1986, repertorio 19224, reg. soc. 10157, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «La nuova accademia - Società cooperativa a responsabilità limitata» Istituto di istruzione e cultura, con sede in Lecce, costituita per rogito Cillo in data 4 gennaio 1985, repertorio 10570, reg. soc. 8310, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Monaco 72 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 10 giugno 1972, repertorio 46985, reg. soc. 3114, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Alcol quadrifoglio 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 6 settembre 1985, repertorio 80973, reg. soc. 9135, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Struttura - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Le Due Torri - Società Cooperativa di Consumo a responsabilità limitata»), con sede in Lecce, costituita per rogito Perrone in data 5 aprile 1985, repertorio 4631, reg. soc. 8597, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sapienza Pietro Massari» a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 15 febbraio 1955, repertorio 32962, reg. soc. 1913, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Terre Salentine» - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Messapia - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Lecce, costituita per rogito Tavassi in data 11 maggio 1985, repertorio 39226, reg. soc. 9315, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.GI.SA. Cooperativa giornalisti Salentini - Società cooperativa a responsabilità limitata», sede in Lecce, costituita per rogito Tavassi in data 23 luglio 1975, repertorio 12356, reg. soc. 3917, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Beta 1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 24 luglio 1974, repertorio 55216, reg. soc. 3584, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Leonardo Terza» a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 23 novembre 1983, repertorio 53535, reg. soc. 7342, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Leonardo Quarta» a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 23 novembre 1983, repertorio 53536, reg. soc. 7346, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Leonardo Seconda» a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 23 novembre 1983, repertorio 53534, reg. soc. 7341, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Treviso a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 27 agosto 1974, repertorio 149978, reg. soc. 3723, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro studi Giuseppe Donati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 21 novembre 1981, repertorio 177151, reg. soc. 6586, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Porto Badisco a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 5 novembre 1974, repertorio 150447, reg. soc. 3748, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Gli Amici», con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 13 giugno 1978, repertorio 6522, reg. soc. 4020, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Centro studi G. Pastore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia costituita per rogito Signore in data 21 gennaio 1982, repertorio 68160, reg. soc. 5521, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Comites - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 12 giugno 1985, repertorio 17896, reg. soc. 7359, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Columbia Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 24 aprile 1981, repertorio 6318, reg. soc. 5149, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «I Satrici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito Romagnoli in data 7 dicembre 1977, repertorio 2436, reg. soc. 3876, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Daunia 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo della Daunia (Foggia), costituita per rogito Di Biase in data 9 agosto 1985, repertorio 9896, reg. soc. 1721, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Zootecnica Meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 24 aprile 1987, repertorio 160215, reg. soc. 8929, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Centro Arredamento Casa A - Z Società Cooperativa del Mezzogiorno a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 20 ottobre 1986, repertorio 159723, reg. soc. 8467, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Zootecnica del Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 17 aprile 1987, repertorio 160198, reg. soc. 8901, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «S. Matteo» a responsabilità limitata, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Signore in data 25 marzo 1974, repertorio 58228, reg. soc. 3058, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 30 luglio 1974, repertorio 95414, reg. soc. 3179, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 20 novembre 1973, repertorio 93926, reg. soc. 3001, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «S. Nicola» a responsabilità limitata, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Signore in data 29 marzo 1974, repertorio 58243, reg. soc. 3088, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Dauniaser» a responsabilità limitata, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 13 marzo 1987, repertorio 39408, reg. soc. 8831, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Artemide» a responsabilità limitata, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Pennacchio in data 22 aprile 1970, repertorio 221881, reg. soc. 2465, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Sfrattati società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Mariano in data 16 aprile 1981, repertorio 379, reg. soc. 5138, tribunale di Foggia;

società cooperativa trasporto «Gruppo trasportatori Titano» a responsabilità limitata, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita per rogito Signore in data 26 settembre 1980, repertorio 66310, reg. soc. 4852, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «S. Cecilia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita per rogito Rinaldi in data 20 aprile 1984, repertorio 10298, reg. soc. 6510, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Rosa dei Venti a r.l.», con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito Gentile in data 5 marzo 1987, repertorio 6720, reg. soc. 5690, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Stella del Mare a responsabilità limitata», con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito Gentile in data 5 marzo 1982, repertorio 6721, reg. soc. 5691, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Resi 2» a responsabilità limitata, con sede in Zapponeta (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 11 marzo 1981, repertorio 3329, reg. soc. 5084, tribunale di Foggia;

Con decreti ministeriali 10 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «L'Umanità S.r.l.», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Ciaccia in data 5 giugno 1980, repertorio 295026, reg. soc. 2362, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Punto d'incontro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 28 marzo 1976, rep. 80312, reg. soc. 733, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 14 febbraio 1977, rep. 77342, reg. soc. 601, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi nuove prospettive a r.l.» con sede in Casavatore (Napoli), costituita per rogito Monda in data 17 febbraio 1982, rep. 2714, reg. soc. 2408, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto «Super Trans - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Bellone in data 3 gennaio 1983, rep. 21939, reg. soc. 611, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Categorie protette - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 10 aprile 1984, rep. 33212, reg. soc. 2301, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Ercole Seconda» a responsabilità limitata, con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 25 maggio 1981, rep. 12185, reg. soc. 3588, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. cooperativa La Magnolia a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Del Genio in data 7 febbraio 1984, repertorio 9462, reg. soc. 1424, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. cooperativa Edilscalpellini a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Del Genio in data 26 ottobre 1982, repertorio 6130, reg. soc. 4170, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «I Glicini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 13 aprile 1981, rep. 34977, reg. soc. 1659, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura 2001 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 28 febbraio 1984, repertorio 83374, reg. soc. 1614, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «S. Maurizio» a responsabilità limitata, con sede in Frattaminore (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 9 novembre 1982, repertorio 37349, reg. soc. 1438, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Primavera - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito Fimmanò in data 3 aprile 1981, repertorio 94615, reg. soc. 1729, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Cooperativa macellai Aenaria» a responsabilità limitata, con sede in Ischia (Napoli), costituita per rogito Sica in data 11 agosto 1974, repertorio 64119, reg. soc. 71, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Mezzogiorno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Coppola in data 25 giugno 1981, repertorio 26883, reg. soc. 3719, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Il Gattopardo a r.l.», con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Esposito in data 29 dicembre 1975, repertorio 194491, reg. soc. 127, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa tipografica editoriale campana a r.l.», con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Salomone in data 6 marzo 1986, repertorio 32277, reg. soc. 5572, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Libertas» a responsabilità limitata, con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 9 novembre 1982, repertorio 37353, reg. soc. 382, tribunale di Napoli;

società cooperativa di consumo «Noi - 82 Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Miglietta in data 28 giugno 1982, repertorio 7205, reg. soc. 3217, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Mimosa» a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito Serpico in data 20 febbraio 1985, repertorio 53682, reg. soc. 2974, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «CO.GI.PI. (Cooperativa Giovanile Piano) a responsabilità limitata», con sede in Piano di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 25 gennaio 1978, repertorio 29576, reg. soc. 337, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Humus 99 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 18 maggio 1982, repertorio 96864, reg. soc. 2808, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sgas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 8 febbraio 1985 repertorio 240366, reg. soc. 3589, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Diana S.r.l.», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 12 marzo 1985, repertorio 399, reg. soc. 3449, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Menandro S.r.l.», con sede in Pompei (Napoli) costituita per rogito Ferrara in data 12 marzo 1985, repertorio 400, reg. soc. 3450, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Poliplast S.r.l.», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 28 dicembre 1979, repertorio 7577, reg. soc. 1002, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Avanti - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 22 novembre 1978, repertorio 252770, reg. soc. 1853, tribunale di Brindisi;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Pierozzi 78 - Edilizia Popolare Economica», con sede in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 12 luglio 1978, repertorio 91126, reg. soc. 1794, tribunale di Brindisi;

società cooperativa edilizia «Lady - Società cooperativa edilizia popolare economica a r.l.» (già «Società cooperativa Lady - a responsabilità limitata»), con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 1° aprile 1981, repertorio 203529, reg. soc. 2407, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ingegneria sistemi informativi - I.S.I. - Società a responsabilità limitata», con sede in Brindisi, costituita per rogito Cafaro in data 31 luglio 1985, repertorio 11264, reg. soc. 3762, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile meccanico elettronico strumentale - C.E.M.E.S. S.r.l.», con sede in Brindisi, costituita per rogito Narciso in data 19 marzo 1984, repertorio 17250, reg. soc. 3156, tribunale di Brindisi;

società cooperativa edilizia «La Comune» a responsabilità limitata, con sede in Carovigno (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 30 novembre 1981, repertorio 66197, reg. soc. 2589, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Civiltà 2010 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Raiola in data 20 febbraio 1985, repertorio 3893, reg. soc. 3592, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «CE.PRO.S. - Pitagora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Raiola in data 20 novembre 1984, repertorio 3518, reg. soc. 3404, tribunale di Brindisi;

società cooperativa mista «Cooperativa di Vigilanza Città di Ostuni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 13 marzo 1983, repertorio 124616, reg. soc. 2919, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mezzogiorcalce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 25 novembre 1970, repertorio 191535, reg. soc. 885, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi culturali Etrusca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 1° luglio 1985, repertorio 130983, reg. soc., tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Croce Bio Valesio del Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torchiarolo (Brindisi), costituita per rogito Di Pietro in data 24 settembre 1986, repertorio 85374, reg. soc. 4349, tribunale di Brindisi.

91A0399

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bisignano, in Bisignano

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 30 settembre 1990 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bisignano, con sede in Bisignano (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1989.

91A0424

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce

Si comunica che, a seguito della fusione con la Cassa rurale ed artigiana di S. Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco (Cremona), in data 5 dicembre 1990 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce - Crema (Cremona), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 16 novembre 1989.

91A0423

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Forni di Sopra.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1991 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forni di Sopra (Udine), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0426

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Forni di Sopra.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 gennaio 1991, ha nominato il dott. Mario Conti Commissario straordinario ed i signori avv. Luciano Gallotti, rag. Enzo Gargioli, dott. Pietro Martini membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forni di Sopra (Udine), in amministrazione straordinaria.

91A0427

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 7 gennaio 1991 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, S.c.r.l., con sede in Sulmona (L'Aquila), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1990 in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; il dott. Luigi Gaspari è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0425

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200